



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL' 1 aprile 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione dell'1 aprile 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 41

#### a) RECLAMI

Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Roma del 21/3/04 – C.U. n. 311 del 30/3/04). **Procedura d'urgenza.**

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara, con ammenda di € 3.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Lazio-Roma del 21/3/2004 - ha proposto reclamo d'urgenza la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione della squalifica del campo di giuoco o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, la eccessività della sanzione, tenuto conto dei fatti eccezionali avvenuti durante l'incontro e delle circostanze attenuanti (in particolare, la collaborazione prestata alle Forze dell'Ordine al fine di prevenire condotte violente e il proprio *status* di Società ospitata) e la sua iniquità in relazione a quella, meno afflittiva, irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti della Soc. Lazio.



In secondo luogo, la reclamante afferma che la ricostruzione dei fatti posta a base della decisione del Giudice Sportivo sarebbe viziata da una indebita “pressione giustizialista” da parte dell’opinione pubblica.

In terzo luogo, evidenzia il comportamento esemplare del pubblico “romanista” in fase di deflusso, agevolato dalla diligenza dei dirigenti della stessa società reclamante. Rileva inoltre la contraddittorietà del provvedimento di primo grado laddove, per un verso, qualifica l’evento come eccezionale ed imprevedibile e, per altro verso, punisce con eccessiva severità la posizione della Società a titolo di responsabilità oggettiva. Da ultimo, insiste nell’affermare la sussistenza di una causa di forza maggiore tale da comunque escludere ogni addebito a carico della Roma in considerazione dell’attività di prevenzione posta in essere dai suoi dirigenti, anche in stretta collaborazione con le Autorità di Polizia.

Quanto all’episodio dell’invasione di campo, in particolare, la reclamante sottolinea che tale evento non sarebbe stato impedito dalle Forze dell’Ordine, essendosi risolto in un pacifico ingresso nel terreno di giuoco da parte di un ristrettissimo numero di persone.

Alla riunione odierna è comparso - insieme a due rappresentanti della Società - il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive ed ha depositato il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma dd. 25 marzo 2004 emesso nei confronti di tre tifosi arrestati (provvedimento acquisito agli atti), insistendo quindi nelle conclusioni già formulate. Hanno inoltre reso dichiarazioni i due dirigenti della Società reclamante.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltati i due dirigenti ed udito il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento.

In primo luogo, la Commissione ritiene di condividere integralmente la ricostruzione della dinamica della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo, quale del resto puntualmente descritta nel rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, dell’Ufficio Indagini. Da tali atti risulta infatti che i tifosi della Soc. Roma, attraverso le condotte poste in essere prima e durante la gara, hanno provocato quello stato di crescente e drammatica tensione che ha generato una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica. Detta ricostruzione, del resto, trova riscontro nella stessa documentazione prodotta in udienza dalla difesa della reclamante, laddove, in particolare, viene evidenziato l’abusivo ingresso nel campo di giuoco da parte di tre sostenitori della Roma e l’“invito” da essi rivolto al capitano Totti (vedasi ordinanza GIP Tribunale Roma dd. 25.3.2004, in atti).

Ciò premesso, rileva la Commissione - nel disattendere i motivi posti a sostegno del reclamo - che in realtà la condotta ascritta alla Roma, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, deve anzi trovare più grave trattamento sanzionatorio rispetto a quello inflitto dal Giudice Sportivo, in forza del disposto dell’art. 32, comma 3, C.G.S.

Invero, il contesto intimidatorio di gravissimo quanto gratuito allarme e di prefigurato intendimento di aggressione, creatosi durante la gara soprattutto a causa dei comportamenti tenuti dai sostenitori della Soc. Roma, è stato - nei termini puntualmente delineati dal Giudice Sportivo - di eccezionale gravità (sia per la “compattezza” delle minacce, sia per il conseguente pericolo a cui sono state esposte le persone presenti sul recinto di giuoco e sugli spalti), e non vi è quindi dubbio che i predetti comportamenti - siccome reiterati, collettivi, di particolare gravità e concreta pericolosità per l’incolumità delle persone, tanto più in considerazione degli incidenti e dei gesti teppistici già avvenuti prima dell’inizio della gara - siano sanzionabili. Rispetto ad essi la Società - in applicazione del combinato disposto degli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, comma 1 del C.G.S. - risponde a titolo di responsabilità oggettiva, non assumendo nessuna valenza scriminante a tali effetti la circo-

stanza che detta Società fosse squadra ospitata e non già ospitante (ciò potendo trovare valorizzazione ai soli fini dell'attenuazione della irroganda sanzione).

E' dunque incontestabile che il comportamento dei sostenitori della Società reclamante si connota come violento, intimidatorio, oggettivamente ed intrinsecamente pericoloso per l'incolumità delle Forze dell'Ordine (ne è conferma l'elevato numero dei feriti che queste hanno dovuto subire nel corso degli scontri poi succedutisi), delle altre persone ammesse sul terreno, dei calciatori e degli ufficiali di gara.

Va inoltre evidenziato che in tale situazione emergenziale, come lealmente dichiarato all'odierna udienza dal rappresentante della Società, è stata assolutamente pretermessa ("...ce ne siamo dimenticati") da parte di entrambe le Società (la posizione della Lazio, peraltro, rimane estranea alla decisione di questa Commissione, allo stato in assenza di reclamo del provvedimento del Giudice Sportivo da parte dell'interessata) la doverosa considerazione del ruolo assegnato ai massimi responsabili dell'Ordine Pubblico ivi presenti, i quali – dopo aver categoricamente escluso la fondatezza delle notizie allarmistiche artatamente diffuse - avevano invece sollecitato la regolare ripresa della gara.

La gravità dei fatti e gli elementi che emergono dagli atti ufficiali impongono dunque di rideterminare la sanzione da irrogarsi alla Soc. Roma in quella della squalifica del campo per tre giornate effettive di gara, nonché dell'ammenda di € 15.000,00. Sanzione ridotta a due giornate effettive di gara e all'ammenda di € 10.000,00 in considerazione del comportamento di positiva collaborazione comunque tenuto dai dirigenti della Società.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di infliggere alla Soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per due giornate effettive di gara, nonché l'ammenda di € 10.000,00. Dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. MESSINA** avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Atalanta del 21/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04). **Procedura d'urgenza.**

#### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Messina, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara, con ammenda di € 3.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri tifosi fuori dalla stadio prima dell'inizio della gara (in particolare, lancio di oggetti contro il pullman dell'Atalanta) - ha proposto reclamo d'urgenza la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

A sostegno del gravame, si rileva che non sarebbe provata la circostanza in base alla quale la Soc. Messina avrebbe facilitato – con la colpevole inerzia dei propri addetti al servizio – la realizzazione dell'aggressione da parte di quel gruppo di tifosi violenti.

A riprova di ciò, la Società reclamante ha prodotto un attestato della Questura di Messina in cui i fatti vengono fedelmente ricostruiti.

In via istruttoria, la Soc. Messina chiede la visione, ex art. 31 lett. b2) C.G.S., la visione delle immagini televisive.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

In via preliminare, questa Commissione ritiene di accogliere l'istanza istruttoria avanzata dalla reclamante, ex art. 31 lett. b2) C.G.S., in merito all'utilizzo delle immagini televisive prodotte.

Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le immagini televisive ed udito il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento.

Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagine) risulta che gli addetti della Soc. Messina incaricati di presidiare gli ingressi e, nello specifico, di agevolare l'accesso del pullman della squadra ospite all'interno dello stadio, venendo meno ai propri doveri ritardavano l'apertura del cancello di qualche minuto e che in tal modo i tifosi violenti si sono trovati nelle condizione di effettuare il lancio prolungato di oggetti verso il pullman stesso.

Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Messina, è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della pericolosità di tale comportamento e delle circostanze attenuanti invocate.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagine, che è fonte privilegiata di prova.

Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. VERONA:** avverso l'ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Verona dell'8/2/04 – C.U. n. 246 del 10/2/04).

### **Il procedimento.**

Avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 4.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Treviso – Verona del 6 febbraio 2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo, in riforma della decisione impugnata la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, limitato ai soli fatti di danneggiamento, si rileva che non risulterebbe comprovata la responsabilità dei propri sostenitori nella causazione dei danni rilevati in alcuni locali adibiti a servizi igienici dello Stadio di Treviso, nonché alla rete di recinzione dello Stadio, dal momento che il collaboratore dell'Ufficio Indagini, da un lato non avrebbe avuto una percezione diretta degli asseriti danneggiamenti e, dall'altro lato, si sarebbe limitato a prendere atto delle dichiarazioni rese da un dipendente della Soc. Treviso relativamente all'attribuibilità dei danni alla condotta dei tifosi veronesi, peraltro non confermate dal responsabile dell'Ordine Pubblico.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che sono incontestati i fatti relativi al lancio di due petardi fatti esplodere dai sostenitori del Verona all'interno del

recinto di giuoco. A fronte di una sanzione che ha considerato globalmente tutte le condotte addebitate, la Commissione ritiene che per i suddetti specifici episodi la sanzione equa sia quella di € 2.000,00. Per contro, si ritiene la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l'attribuibilità alla condotta dei tifosi veronesi dei danneggiamenti riscontrati dal collaboratore dell'Ufficio Indagini in alcuni locali dello stadio adibiti a servizi igienici, e pertanto – ai sensi dell'art. 30 n. 3 C.G.S. – la Commissione delibera di incaricare l'Ufficio Indagini di effettuare ulteriori accertamenti sul punto, disponendo la sospensione del procedimento in parte qua.

#### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione incarica l'Ufficio Indagini di effettuare ulteriori accertamenti sul punto, disponendo la sospensione del procedimento in parte qua.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Paolo FOGLIO - calciatore della Soc. Genoa.**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. GENOA**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Atalanta-Genoa del 22/2/04).

#### **Il procedimento**

Con atto datato 4/03/04 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Paolo Foglio per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo insultato l'arbitro al termine della gara ed avendo altresì tenuto un comportamento minaccioso e violento, e la Soc. Genoa, per responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Foglio e la Soc. Genoa hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rilevano come tale condotta debba essere valutata complessivamente, con riferimento alla concitazione del momento e tenendo conto del precedente comportamento del direttore di gara, a detta dei deferiti particolarmente sfavorevole alla Società ospitata.

Nello specifico, i deferiti sostengono che la ricostruzione effettuata dal collaboratore dell'Ufficio Indagini è generica e soprattutto non idonea a determinare con sicurezza il soggetto – diverso dal calciatore del Genoa Baldini, già sanzionato dal Giudice Sportivo per tale condotta - che avrebbe pronunciato le frasi irriguardose.

Relativamente al calcio sferrato dal deferito alla porta dello spogliatoio dell'arbitro, la difesa rileva come tale gesto debba intendersi non come minaccia nei confronti del direttore di gara ma come manifestazione di delusione e sconforto per il risultato negativo dell'incontro appena concluso.

Infine, la difesa dei deferiti rileva l'assenza di precedenti specifici di violazione dell'art. 1 da parte del Foglio.

Per tali motivi, il Foglio e la Soc. Genoa chiedono il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di una minima sanzione pecuniaria sia per il Foglio che per la stessa Società. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 1.000,00 per il Foglio e della ammenda di € 1.000,00 per la Soc. Genoa.

## **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Foglio è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta in modo chiaro ed inequivoco che, al termine della gara, il calciatore si avvicinava all'arbitro urlandogli frasi di tenore ingiurioso ed irrispettoso. Inoltre, il deferito colpiva con un forte calcio la porta dello spogliatoio dell'arbitro – in quel momento chiusa – lasciando sulla stessa i segni dei propri tacchetti. Comportamento che non degenerava grazie al tempestivo intervento dei dirigenti della società di appartenenza, i quali allontanavano il Foglio dallo spogliatoio del direttore di gara.

I deferiti, nella propria memoria difensiva, giustificano la condotta del Foglio con motivazioni che non hanno, a ben vedere, alcuna incidenza sulla sussistenza degli addebiti contestati.

E' indubbio, pertanto, che il comportamento del Foglio integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Devono conseguentemente affermarsi le responsabilità sia del Foglio, sia della Soc. Genoa. Sanzione equa appare quella del dispositivo

## **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 1.000,00 a Paolo Foglio e alla Soc. Genoa.

**Sig. Daniele PORTANOVA**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

## **Il procedimento**

Con provvedimento del 13/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Daniele Portanova, tesserato per la Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 25/11/2003 (Rebuffi-Portanova).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il mancato pagamento sarebbe in realtà dipeso dal fatto che – al momento – risultano non restituiti al Portanova due assegni dallo stesso emessi a beneficio dello stesso agente Rebuffi e del difensore di quest'ultimo, l'avv. Trapani. E' infatti evidente, a detta del deferito, che in caso di esecuzione del lodo, i due assegni – se portati all'incasso – provocherebbero nel conto del Portanova uno scoperto bancario.

A ciò si aggiungano, sempre a detta del deferito, le difficoltà economiche in cui versa la Società di appartenenza e, conseguentemente, lo stesso tesserato.

Per questi motivi, chiede il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione dell'ammenda contenuta nei minimi.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 500,00.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del Portanova, non avendo quest'ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 25 novembre 2003 - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione nei termini di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S., secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi (o pregressi con lo stesso agente), né tanto meno potendo questa Commissione sindacare il contenuto del lodo arbitrale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Portanova.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a Daniele Portanova.

Il Presidente: f.to prof. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre l'11 aprile 2004.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 APRILE 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*